



LABEL
2020



LA NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

LINEE GUIDA PER I BUYER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI

INDICE

- 1.** LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA – SCOPI E BENEFICI
- 2.** QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO SCHEMA DI ETICHETTATURA?
- 3.** PER QUALI PRODOTTI CI SARANNO NUOVE ETICHETTE NEL 2021?
- 4.** COSA CAMBIA PER I BUYER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
- 5.** COSA CAMBIA PER I BUYER DEL SETTORE PRIVATO?
- 6.** LA NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA: LE CLASSI A CONFRONTO
- 7.** QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA ETICHETTA
- 8.** LE NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE: COS'ALTRO C'È DA SAPERE?
- 9.** BANCA DATI EPREL E QR-CODE
- 10.** RIFERIMENTI NORMATIVI

1. LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA – SCOPI E BENEFICI

Per oltre 25 anni, l'etichetta energetica europea ha agevolato consumatori e acquirenti professionali nella ricerca e selezione di prodotti sempre più performanti dal punto di vista energetico, guidando lo sviluppo di prodotti innovativi ed efficienti. Inoltre, grazie all'aumento dell'offerta e della domanda di prodotti a risparmio energetico, il consumo energetico e i costi energetici degli elettrodomestici sono stati considerevolmente ridotti. Lo schema di etichettatura A⁺⁺⁺/D al momento utilizzato è però diventato col tempo meno efficace. L'attuale sistema misto, che prevede l'uso di molti "+", ha perso molta dell'originaria trasparenza, dato che la maggior parte dei prodotti oggi disponibili sul mercato si situa nelle classi più performanti (A⁺⁺⁺, A⁺⁺, A⁺). Ciò rende difficile per i consumatori comprendere quali siano i prodotti più efficienti e fa sì che i produttori siano meno inclini a sviluppare nuovi prodotti ancora più efficienti dal punto di vista energetico.

Per questo motivo l'Unione Europea ha quindi rivisto e ottimizzato l'etichetta, per 6 famiglie di prodotti, in base alle esigenze degli utenti. La nuova etichetta con una nuova scala ha iniziato ad apparire nell'imballaggio degli elettrodomestici a partire da novembre 2020 (inizialmente affiancando il vecchio sistema di etichettatura) e sarà ufficialmente mostrata ai consumatori nei negozi fisici e online a partire dal **1° marzo 2021 (dal 1° settembre 2021 per le sorgenti luminose)**. L'etichetta includerà unicamente le classi di energia da A-G. I livelli di consumo assegnati ad ogni classe saranno aggiornati regolarmente.

Le seguenti linee guida hanno lo scopo di agevolare la corretta implementazione delle nuove etichette riscalate, da parte della pubblica amministrazione e dei buyer privati. Questo documento fornisce una panoramica sui principali aspetti legati alla nuova etichetta energetica, ma non copre in dettaglio tutti i requisiti così come descritti nei Regolamenti delegati di esecuzione del Regolamento quadro per l'etichettatura energetica (EU) 2017/1369. Per informazioni dettagliate su tutti gli adempimenti legali, il lettore è indirizzato ai regolamenti dell'UE citati nella sezione Riferimenti normativi del presente documento.

2. QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO SCHEMA DI ETICHETTATURA?

Ci sarà una scala comune per tutti i prodotti, che includerà **solo le classi da A a G**. Non ci sarà più alcuna estensione della classe A (spariranno quindi le classi A⁺, A⁺⁺, A⁺⁺⁺). L'attuazione della nuova etichetta energetica seguirà diverse fasi, che gradualmente includeranno tutti gli apparecchi;

L'etichetta sarà collegata a una nuova banca dati dei prodotti dell'UE (European Product Database for Energy Labelling – **EPREL**) accessibile tramite un **QR-Code**. La banca dati fornisce informazioni aggiuntive per tutti i prodotti etichettati ai consumatori, ai rivenditori e agli organi di sorveglianza del mercato.

3. PER QUALI PRODOTTI CI SARANNO NUOVE ETICHETTE NEL 2021?

L'introduzione delle nuove etichette sarà organizzata in modo graduale a seconda delle specifiche normative dell'UE. Nel 2021 saranno implementate nuove etichette nei negozi fisici e online per i seguenti 6 gruppi di prodotti:

- **frigoriferi e congelatori, incluso cantinette per vino, per uso domestico**
- **lavatrici e lavasciuga**
- **lavastoviglie**
- **TV e display**
- **sorgenti luminose**
- **apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali**

Per il gruppo di prodotti **“apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali”** (noti anche come frigoriferi e congelatori commerciali) verrà implementata un’etichetta completamente nuova che tuttavia sarà rilevante solo per il settore della vendita al dettaglio professionale, sia da parte di soggetti privati sia da parte di soggetti pubblici.



Per gli altri gruppi di prodotti etichettati come **condizionatori, asciugatrici, aspirapolvere, scaldabagni ecc.**, le nuove etichette riscaldate saranno implementate non appena entreranno in vigore le relative normative dell’UE. L’introduzione della nuova etichetta energetica per questi gruppi di prodotti è prevista a partire dal 2022.

La scadenza per l’adozione delle nuove regole da parte della Commissione prevede due ulteriori passaggi: il primo basato sull’articolo 11.4 del Regolamento quadro (Regolamento (EU) 2017/1369) secondo il quale la Commissione adotterà le nuove regole fino al 2 agosto 2023; il secondo sulla base delle deroghe garantite per i prodotti coperti dai Regolamenti 811/2013, 812/2013 e 2015/1187 e disposto dal Regolamento quadro, all’articolo 11.5 (a).

1 November
2020

1 March
2021

1 September
2021



Sebbene debbano avere entrambe le etichette (vecchia e nuova), la nuova etichetta non deve essere esposta né nei negozi fisici né in quelli online.

Ci si riferisce al periodo transitorio da novembre 2020 a marzo 2021. Dalla piena entrata in vigore del Reg. (EU) 1369/2017 in base al suo articolo 5.1(a) il distributore “espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l’etichetta ottenuta dal fornitore”

Le nuove etichette per le lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi commerciali e dispositivi elettronici devono essere visibili nei negozi

Le nuove etichette per le fonti luminose devono essere visibili nei negozi.

4. COSA CAMBIA PER I BUYER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Il Regolamento quadro (EU) 2017/1369 per l’etichettatura energetica intende promuovere l’adozione di prodotti più efficienti.

Esso consentirà il passaggio ad un nuovo schema di etichettatura, nel quale, grazie all’introduzione di standard più performanti e di test sempre più attenti alla misurazione dell’impatto sul clima, i beni oggi considerati come i più efficienti potranno anche non esserne al vertice, e, quelli ormai obsoleti, saranno instradati verso il ritiro dal mercato.

L’auspicio è che l’azione promossa dall’Unione Europea possa avere un duplice effetto: da un lato, stimolare il settore produttivo a realizzare e commercializzare beni qualitativamente migliori, per occupare nuovamente le posizioni più alte della nuova scala energetica; dall’altro, aiutare i consumatori europei a compiere scelte sempre più consapevoli e rispettose dell’ambiente, grazie ad un sistema più efficace, innovativo e completo di etichettatura.

In questo processo di transizione, le presenti linee guida sono finalizzate a ridurre al minimo gli errori che potrebbero emergere a tutti i livelli della catena del valore, rivolgendosi ad una particolare categoria

di consumatori: i Big Buyers' Group sia pubblici (pubbliche amministrazioni) sia privati (grandi gruppi imprenditoriali).

Questi soggetti sono stati selezionati per la loro grande capacità di acquisto, la cui rilevanza è tale da poter positivamente influire nel processo di gestione ecologica del mercato dell'Unione. Grazie alla domanda da loro generata, il mercato europeo sarà diretto verso la produzione di beni e servizi a minor impatto ambientale ed investimenti per la ricerca di innovative soluzioni eco-sostenibili.

In questo e nel successivo paragrafo delle presenti linee guida saranno analizzate le principali novità per quanto riguarda questi due soggetti utilizzando lo schema delle domande ricorrenti (Frequently Asked Questions - FAQ) raccolte e selezionate durante le attività di confronto e dialogo con gli stakeholder, svolte dai progetti BELT e LABEL 2020 dal 2019 ad oggi.

Data la complessità della legislazione relativa alla contrattualistica pubblica (Public Procurement), si è scelto di integrare il presente paragrafo con due sezioni dedicate, rispettivamente alle politiche ambientali europee negli acquisti pubblici (Green Public Procurement - GPP) (BOX 1) e (solo per la versione italiana di queste linee guida) all'attuazione del GPP in Italia (BOX 2).

FAQ PER I BUYER PUBBLICI

Volendo acquistare i prodotti più efficienti sul mercato una volta che la nuova etichetta sarà in vigore, i prodotti in classe A saranno disponibili da subito?

Non è certo che i prodotti in classe A della nuova etichetta energetica siano immediatamente disponibili, anche se è probabile che alcuni prodotti dei vari gruppi si posizionino nella classe più efficiente.

Come verrà controllata l'adozione della nuova scala energetica?

Gli Stati membri, supportati dalle autorità di vigilanza del mercato, adotteranno le misure necessarie per garantirne l'applicazione attraverso sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

In conformità all'articolo 7.4 del Regolamento quadro (EU) 2017/1369, gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento quadro per l'etichettatura energetica, incluso l'uso non autorizzato delle etichette.

In Italia, l'attività di vigilanza per i prodotti energetici è demandata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) alla sua Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. In questa attività, la Direzione generale opera tramite gli Uffici della sua Divisione XIII "Normativa tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti". Il MISE si avvale inoltre della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. Le sanzioni applicabili possono comportare oltre al ritiro ed al richiamo dal mercato dei prodotti, disciplinati dall'articolo 103 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005), ammende pecuniarie che, in base all'articolo 13 del decreto legislativo 104/2012, possono avere importi dai €500 ai €40.000.

Una lista completa di tutte le autorità europee di vigilanza del mercato è disponibile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281>

Ci saranno limitazioni nella partecipazione alle gare d'appalto pubbliche se non si adotterà la nuova scala energetica? Se sì, da quando?

Se, dopo l'entrata in vigore del Regolamento quadro per l'etichettatura energetica, non sarà stata adottata la nuova scala energetica non si potrà partecipare alle gare d'appalto pubbliche poiché i regolamenti sono atti giuridici definiti nell'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli stati membri. L'azione amministrativa deve rispettare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e se dovesse accettare un'offerta formulata in violazione della nuova scala energetica compirebbe un chiaro illecito.

Ci sono contributi per incentivare la nuova scala energetica?

La Commissione Europea sta finanziando diversi progetti che hanno l'obiettivo di facilitare la transizione energetica verso una maggiore sostenibilità informando e sostenendo tutte le parti interessate (stakeholder). Le misure saranno sostenute da ulteriori iniziative per aumentare le capacità delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, rafforzando gli strumenti per lo scambio delle migliori pratiche e offrendo

maggiori opportunità di formazione. Per quanto riguarda gli incentivi nazionali, questi saranno concessi nei limiti delle norme europee sugli aiuti di Stato. Ad esempio, in Italia tramite l'introduzione di "ecobonus" consistenti in detrazioni fino al 50% dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per chi acquista nuovi elettrodomestici, come avvenuto con il decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

Vorrei comprare un nuovo apparecchio e vorrei che fosse corrispondente alla previgente classe energetica A⁺⁺⁺. Qual è la classe corrispondente nel sistema riscaldato?

Non è possibile stabilire a priori a quale nuova classe energetica corrisponderà un prodotto che si trova nella previgente classe A⁺⁺⁺. Il sistema più semplice per confrontare le differenze tra vecchie e nuove scale energetiche è utilizzare le informazioni contenute nelle nuove etichette e nelle nuove schede informative che il distributore in base all'articolo 5.1(b) del Regolamento quadro (EU) 2017/1369 è tenuto a fornire ai consumatori.

BOX 1: GPP IN EUROPA

In base alle diverse leggi nazionali, gli enti pubblici possono decidere di acquistare solo i prodotti più efficienti dal punto di vista energetico all'interno delle loro strategie di Green Public Procurement ("acquisti verdi"). Inoltre, anche se in futuro non saranno stabiliti obblighi da rispettare per l'aggiudicazione dei bandi pubblici, gli "acquisti verdi" potrebbero diventare criteri premianti e complementari nella loro assegnazione. Rileva evidenziare come, all'interno del *Public Procurement Framework europeo* le istituzioni dell'Unione stiano valutando la possibilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, della *Circular Economy Strategy* e del *Green Deal's net zero emissions goals*, attraverso l'introduzione nella legislazione settoriale di tutti gli Stati membri di criteri e obiettivi minimi obbligatori in materia di GPP (minimum GPP criteria), oltre alla rendicontazione obbligatoria per il monitoraggio dei progressi compiuti. Questi "minimum GPP criteria" potrebbero rappresentare un importante strumento di armonizzazione. Difatti in questo settore, per fare in modo che la politica ambientale dell'Unione potesse garantire la tutela della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di assicurare parità di trattamento e non discriminazione dei potenziali contraenti della pubblica amministrazione, finora l'adesione ai criteri europei di GPP aveva sempre avuto una natura volontaria.

SCHEMA ETICHETTATURA ENERGETICA EUROPEA

Certezza del diritto

- forma giuridica del Regolamento (immediata efficacia negli ordinamenti nazionali)
- uniformità applicativa (ma sistema sanzionatorio demandato ad autorità nazionali)
- responsabilità per produttori e distributori

Esigenze degli stakeholder

- leggibilità (scelte consapevoli dei consumatori)
- dichiarazione univoca su etichetta e scheda tecnica (rispetto delle regole della concorrenza a livello europeo)
- origine dei prodotti la cui rintracciabilità è supportata da una specifica piattaforma informatica (EPREL)

BOX 2: FOCUS GPP ITALIA

In Italia il GPP è andato configurandosi negli anni come una serie di strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente. Questi strumenti, ai quali il legislatore nazionale ha dato per lo più una connotazione di requisiti tecnici per la formulazione di offerte al pubblico e di clausole ambientali da inserire obbligatoriamente nei capitolati di appalto predeterminati dall'amministrazione (Criteri ambientali minimi - CAM), sono stati via via inseriti nella contrattualistica pubblica per favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale.

Nel corso del 2021, la piena entrata in vigore del Regolamento quadro per l'etichettatura energetica avrà effetti sul decreto legislativo 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e sulla legislazione ad esso collegata. Questo potrà portare a delle criticità, in quanto, nei primi mesi di vigenza delle nuove etichette riscaldate, da un lato, vi sarà una probabile mancanza di prodotti collocabili nella classe di efficienza energetica più alta, mentre, dall'altro, saranno ancora valide le disposizioni del comma 1 articolo 9 del decreto legislativo 104/2012, il quale espressamente impone che le amministrazioni aggiudicatrici: "acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza".

Un ulteriore esempio di ciò, sono i più recenti CAM. In questi, il Regolamento quadro per l'etichettatura energetica avrà effetti diretti anche per quanto riguarda l'aggiudicazione dei contratti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i cui CAM, grazie al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono in vigore dall'agosto 2020. Nelle clausole contrattuali di questi CAM, è stato difatti previsto all'articolo 1, paragrafo C, lett. a), punto 9 del suo all.to 1° che, per quanto attiene il servizio di ristorazione in centro di cottura interno (acquisto o fornitura di frigoriferi, congelatori e lavastoviglie per uso professionale ed altre apparecchiature connesse all'uso di energia dotate di etichettatura energetica), le apparecchiature «devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio».

5. COSA CAMBIA PER I BUYER DEL SETTORE PRIVATO?

FAQ PER I BUYER PRIVATI

Oltre alle etichette, come posso confrontare le prestazioni di un vecchio apparecchio che ho in A+++ con un nuovo in A?

Valutazioni e comparazioni obiettive saranno possibili grazie alla banca dati EPREL. A partire dalla fine del 2020 sarà accessibile una sezione della banca dati dei prodotti soggetti a riscaldamento appositamente dedicata ad acquirenti professionali e consumatori, a cui è possibile accedere tramite la piattaforma dedicata sul sito web dell'UE. Essendo i produttori obbligati a rendere disponibile tutte le informazioni tecniche dei prodotti interessati, sarà possibile approfondire i dettagli e confrontare i prodotti dei diversi fornitori sulla medesima piattaforma. Fino al 1° marzo 2021 saranno disponibili i dati riferiti alla precedente etichettatura, dal 1° marzo 2021 quelli riferiti alla nuova etichettatura.

Quali informazioni aggiuntive saranno introdotte nelle nuove etichette?

Le nuove etichette permetteranno di avere schede tecniche a portata di mano grazie ai loro codici QR. La nuova etichetta presenta, per ogni prodotto, un codice QR direttamente collegato al database EPREL, tramite cui sarà possibile consultare immediatamente le schede tecniche dei prodotti; in questo modo, sarà possibile accedere a tutte le informazioni di carattere operativo, ai fini di una più rapida ed efficace valutazione di opportunità economica in termini di prestazioni, risparmi e conformità alla normativa (v. paragrafo 9).

La nuova etichetta sarà uno strumento pratico per la social accountability e la responsabilità sociale d'impresa (CSR)?

Sì, la nuova etichettatura è in grado di contribuire alle necessità di accountability di un'azienda, rendendosi uno strumento pratico ed aggiornato alle più recenti linee guida e consolidati standard internazionali in

materia (ISO 26000, GRI 302, AA1000). La nuova etichettatura fornirà l'opportunità di evidenziare l'attenzione dell'impresa alle tematiche ambientali ed energetiche con uno strumento rendicontabile e facilmente riconoscibile dagli stakeholders, agevolando la trasmissione delle informazioni delle responsabilità sociali prese dall'azienda.

6. LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: LE CLASSI A CONFRONTO

La scelta di apparecchi appartenenti alle classi energetiche più elevate ha importanti implicazioni in termini energetici, economici e soprattutto ambientali. Nelle seguenti tabelle abbiamo comparato secondo più aspetti le varie classi energetiche, rispetto ai sei gruppi di prodotti che saranno interessati nel 2021 dalla nuova etichetta energetica. Nella realizzazione delle seguenti tabelle sono stati considerati: il costo di un kWh elettrico pari a 0,2159 €/kWh (prezzo medio dell'elettricità in EU-28 secondo l'Eurostat); la quantità di CO₂ emessa in atmosfera per ogni kWh elettrico consumato pari a 0,296 kg (media EU-28 dell'intensità di generazione dell'elettricità, secondo l'Environment European Agency) e la quantità di CO₂ annualmente assorbita da un albero pari a 10 kg.

Lavastoviglie

La seguente tabella compara i consumi di lavastoviglie appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica. La comparazione è stata effettuata ipotizzando lavastoviglie della capacità di 15 coperti e un totale di 100 cicli all'anno.

Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico a ciclo (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	50	0.50	12	16	1.6
B	60	0.60	14	20	2.0
C	71	0.71	16	23	2.3
D	81	0.81	19	27	2.7
E	91	0.91	21	30	3.0
F	102	1.02	23	33	3.3
G	112	1.12	26	37	3.7

Frigoriferi

La seguente tabella compara i consumi di frigoriferi combinati di grandi dimensioni con congelatore in basso (230 litri di capienza per il raffreddamento e 100 per il congelatore, 4 stelle), appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica.

Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico orario (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	91	0.010	21	30	3.0
B	116	0.013	27	38	3.8
C	144	0.016	33	47	4.7
D	180	0.021	41	59	5.9
E	225	0.026	52	74	7.4
F	281	0.032	65	92	9.2
G	344	0.039	79	112	11.2

Lavatrici

La seguente tabella compara i consumi di lavatrici appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica. La comparazione è stata effettuata ipotizzando una capacità di 12 kg e 100 cicli all'anno.

Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico a ciclo (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	50	0.50	12	16	1.6
B	59	0.59	13	19	1.9
C	68	0.68	16	22	2.2
D	78	0.78	18	26	2.6
E	90	0.90	21	29	2.9
F	101	1.01	23	33	3.3
G	113	1.13	26	37	3.7

Lavasciuga

La seguente tabella compara i consumi di lavasciuga appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica. La comparazione è stata effettuata ipotizzando lavasciuga della capacità di 12 kg per quanto concerne il lavaggio e 8 per l'asciugatura. Sono inoltre stati ipotizzati 100 cicli annuali.

Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico a ciclo (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	242	2.33	56	79	7.9
B	297	2.86	68	97	9.7
C	358	3.44	82	117	11.7
D	432	4.16	99	141	14.1
E	522	5.02	120	171	17.1
F	629	6.05	145	206	20.6
G	745	7.16	171	244	24.4

TV e display

La seguente tabella compara i consumi di monitor appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica. La comparazione è stata effettuata ipotizzando monitor di 35", utilizzati per 35 ore settimanali.

Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico orario (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	16	0.009	3.7	5	0.5
B	23	0.013	5.3	8	0.8
C	30	0.017	6.9	10	1.0
D	37	0.020	8.6	12	1.2
E	46	0.025	10.6	15	1.5
F	57	0.031	13.1	19	1.9
G	68	0.037	15.5	22	2.2

Fonti luminose

La seguente tabella compara i consumi di lampade appartenenti alle diverse classi della nuova etichetta energetica. La comparazione è stata effettuata ipotizzando lampade, utilizzati per 10 ore al giorno.


Classe energetica	Consumo annuale di energia (kWh)	Consumo energetico orario (kWh)	Spesa annua per l'elettricità (€)	Emissioni associate di CO ₂ annue (kg)	Numero di alberi richiesti per assorbire la CO ₂
A	4.86	0.0013	1.12	0.26	0.03
B	5.57	0.0015	1.28	0.29	0.03
C	6.38	0.0017	1.47	0.34	0.03
D	7.48	0.0020	1.72	0.40	0.04
E	9.03	0.0025	2.08	0.48	0.05
F	11.42	0.0031	2.63	0.60	0.06
G	14.35	0.0039	3.30	0.76	0.08

7. QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA ETICHETTA?

- Una scala uniforme A-G viene utilizzata per tutti i prodotti;
- Nell'angolo in alto a destra dell'etichetta (o nell'angolo in basso a destra nel caso delle sorgenti luminose) viene introdotto un QR-Code che fornirà un collegamento diretto a specifiche informazioni (non commerciali), che sono state introdotte direttamente dai produttori nel database EPREL sviluppato dall'UE per favorire la trasparenza e una più facile sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali;
- Il consumo energetico dei prodotti è indicato in modo più evidente nella sezione centrale dell'etichetta;
- La parte inferiore dell'etichetta contiene vari pittogrammi che informano su specifiche caratteristiche del prodotto. Alcuni pittogrammi sono gli stessi della vecchia etichetta, altri sono stati rivisti e altri ancora sono nuovi.

Le differenze per i diversi gruppi di prodotti sono indicate nei seguenti diagrammi.


Fig.1 Frigoriferi e congelatori



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- icona diversa per scomparti di raffreddamento e non congelati;
- icona diversa per le emissioni di rumore e indicazione aggiuntiva della classe di emissione del rumore.


Fig.2 Frigoriferi cantina per la conservazione del vino



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- nuova icona per le bottiglie di vino;
- icona diversa per le emissioni di rumore e indicazione aggiuntiva della classe di emissione di rumore.


Fig.3 Lavatrici



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- consumo energetico specificato come consumo ponderato per 100 cicli;
- capacità nominale per il programma "Eco 40-60";
- consumo di acqua ponderato per ciclo;
- emissioni di rumore solo per la centrifuga e non per il lavaggio, ma informazioni aggiuntive sulla classe di emissione del rumore;
- aggiunta dell'indicazione della durata del programma "Eco 40-60".


Fig. 4 Lavasciuga



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- consumo energetico specificato come consumo ponderato per consumo ponderato per 100 cicli (sia per il ciclo di lavaggio- asciugatura che solo di lavaggio);
- capacità nominale per il ciclo "lavaggio & asciugatura" e per il ciclo di lavaggio;
- consumo di acqua ponderato per il ciclo completo e per il ciclo di lavaggio;
- emissioni di rumore per la centrifuga, compresa la classe;
- durata del ciclo completo e per il ciclo di lavaggio.


Fig.5 Lavastoviglie



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
- consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
- durata del programma Eco
- emissione di rumore e classe associata
- nuova icona per la capacità nominale.


Fig. 6 Televisori e display



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- consumo energetico specificato per 1000 h di funzionamento
- indicazione del consumo energetico in modalità ad ampia gamma dinamica per 1000 h di funzionamento
- nessuna indicazione di potenza (W)
- nessuna indicazione della presenza del tasto per lo spegnimento totale dell'apparecchiatura
- indicazione del numero orizzontale e verticale di pixel.


Fig. 7 Sorgenti luminose



Differenze rispetto alla vecchia etichetta (oltre la scala di efficienza energetica e l'introduzione del codice QR):

- nessuna differenza rispetto alle informazioni precedenti.

Fig. 8 Apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali



Nota a)

- per i distributori automatici: la somma dei volumi netti di tutti gli scompartimenti che operano a temperature refrigerate (in litri);
- per tutte le altre apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali: la somma di tutte le aree che mostrano le temperature d'esercizio di raffreddamento (in m²);
- per le apparecchiature refrigeranti destinate ad utilizzi commerciali che non contengono scompartimenti con zone refrigerate: il pittogramma e i valori (litri o m²) sono omessi.

Nota b)

- per tutte le apparecchiature di refrigerazione destinate agli esercizi commerciali che hanno scompartimenti con zone refrigerate accomunate dalla stessa classe di temperatura, fatta eccezione per i distributori automatici: la temperatura massima è la temperatura più alta del "M-package" più caldo dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di raffreddamento (in °C); la temperatura minima è la temperatura più bassa del "M-package" più freddo dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di raffreddamento (in °C), o il valore di temperatura minima più alto di tutti gli "M-package" dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di raffreddamento (in °C).
- per i distributori automatici: la temperatura più alta corrisponde alla temperatura massima misurata nello/negli scompartimento/i di raffreddamento (in °C).; la temperatura minima è omessa.
- per le apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali che non contengono scompartimenti con temperature d'esercizio di raffreddamento, il pittogramma e i valori possono essere omessi.

Nota c)

- per tutte le apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali, fatta eccezione per i distributori automatici, la somma di tutte le aree che mostrano le temperature d'esercizio di congelamento (in m²);
- per tutte le apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali, che non contengono scompartimenti con zone da congelamento, il pittogramma e i valori sono omessi.

Nota d)

- per tutte le apparecchiature di refrigerazione destinate agli esercizi commerciali che hanno scompartimenti con zone di congelamento accomunate dalla stessa classe di temperatura, fatta eccezione per i distributori automatici: la temperatura massima è la temperatura più alta del "M-package" più caldo dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di congelamento (in °C); la temperatura minima è la temperatura più bassa del "M-package" più freddo dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di congelamento (in °C), o il valore di temperatura minima più alto di tutti gli "M-package" dello/gli scompartimento/i con temperature d'esercizio di congelamento (in °C).
- per i distributori automatici refrigerati: la temperatura più alta corrisponde alla temperatura massima misurata nello/negli scompartimento/i di congelamento (in °C).; la temperatura minima è omessa.
- per le apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali che non contengono scompartimenti con zone per il congelamento, il pittogramma e i valori (in °C) sono omessi.

Fig. 9 Frigoriferi per bevande





Fig. 10 Congelatori per gelati



8. LE NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE: COS'ALTRO C'È DA SAPERE?

Classi di efficienza

I prodotti più efficienti attualmente etichettati come A+++ corrisponderanno approssimativamente alla nuova classe di etichette B o C a seconda del gruppo di prodotti. Tuttavia, va precisato che non è possibile stabilire una corrispondenza precisa tra le informazioni sulla classe energetica mostrate nella vecchia etichetta e le informazioni sulla classe energetica mostrate nella nuova: ciò è dovuto al fatto che le etichette riscaldate sono elaborate a partire da nuovi metodi di test.

Pittogrammi

La maggior parte dei pittogrammi della vecchia etichetta saranno utilizzati anche nella nuova versione. Tuttavia, alcuni pittogrammi sono stati leggermente adattati e alcuni sono nuovi (ad esempio quelli che si riferiscono all'efficienza energetica in modalità HDR per televisori e display e alla durata del programma di lavaggio per le lavatrici).

9. BANCA DATI EPREL E QR-CODE

La struttura della Banca dati EPREL è organizzata in 3 differenti sezioni:

- **sezione per i fornitori (suppliers): questa sezione non è direttamente accessibile al pubblico ma viene utilizzata dal 1° gennaio 2019 dai fornitori (produttori, importatori o rappresentanti autorizzati) per registrare i loro apparecchi prima di poterli commercializzare nel mercato europeo;**
- **sezione per organi di sorveglianza del mercato: questa sezione è accessibile solo alle autorità di sorveglianza del mercato e viene utilizzata per controllare quanto dichiarato dai fornitori durante la procedura di registrazione dei loro prodotti nella banca dati EPREL. I dati qui inclusi sono destinati principalmente a sostenere e facilitare le attività di sorveglianza del mercato;**
- **sezione per consumatori, acquirenti professionali, rivenditori e altri utenti: questa sezione è pubblica e dovrebbe essere disponibile da Marzo 2021 (v. paragrafo 5).**

Le informazioni contenute nella banca dati dei prodotti saranno accessibili direttamente tramite il sito web dell'UE e attraverso uno smartphone tramite un QR-Code incluso nelle etichette. Una applicazione, attualmente in corso di sviluppo da parte di organizzazioni indipendenti, consentirà il confronto dei dati sui prodotti e dei calcoli sui costi di gestione per supportare le decisioni di acquisto dei consumatori. I dati dichiarati dal produttore e inseriti sul database EPREL sono definiti sulla base di test riconducibili sia a norme armonizzate che ad indicazioni richiamate dai singoli regolamenti di Energy label ed Ecodesign. In caso di inserimento di dati non corretti o non veritieri vengono applicate le sanzioni degli organismi di sorveglianza e di mercato del singolo Stato membro, ossia sanzioni riconducibili alla legislazione nazionale in materia.

10. RIFERIMENTI

Regolamento quadro per l'etichettatura energetica

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1369>

Frigoriferi e congelatori

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2016>

Lavatrici e lavasciuga

Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2014>

Lavastoviglie

Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle

lavastoviglie per uso domestico e abroga il Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2017>

Televisori e display elettronici

Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2013>

Sorgenti luminose

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2015>

Apparecchiature di refrigerazione destinate ad usi commerciali

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2018>



BELT - Boost Energy Label Take up – è un progetto finanziato dall’Unione europea, che mira a promuovere l’adozione di prodotti energeticamente più efficienti. BELT ha l’obiettivo di facilitare il periodo di transizione dell’entrata in vigore della nuova etichetta energetica informando e supportando tutte le parti interessate (cittadini, personale che si occupa degli appalti pubblici e aziendali, produttori,

distributori e rivenditori) per ridurre al minimo gli errori. BELT creerà campagne di comunicazione mirate per tutti gli stakeholder, organizzerà seminari ed eventi e svilupperà attività di formazione.

Il progetto è coordinato da ALTROCONSUMO.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinamento centrale del progetto Giulia Reginato giulia.reginato@altroconsumo.it; mentre per informazioni specifiche relative a questo documento contattare ERION Luca Campadello luca.campadello@erion.it

<https://www.belt-project.eu/>



LABEL2020 è un’iniziativa a finanziata dall’Unione europea progettata per supportare una corretta attuazione delle nuove etichette energetiche sviluppate dall’Unione Europea per i prodotti venduti nei paesi dell’UE. Il progetto fornirà vari strumenti e servizi per consumatori, acquirenti professionisti, rivenditori e altri portatori di interesse. Tutti i materiali saranno disponibili anche per il

download dal sito Web del progetto www.label2020.it.

Il progetto è coordinato dall’Agenzia per l’Energia Austriaca (AEA) e comprende organizzazioni di 16 Stati membri dell’UE. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Fabio Tognetti tognetti@eliante.it.



Il progetto BELT ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 847043.

Il progetto LABEL2020 ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 847062.

La responsabilità del contenuto di questo documento è esclusivamente degli autori. Non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né l’EASME né la Commissione Europea sono responsabili dell’uso che può essere fatto delle informazioni in esse contenute.